

Accordo per la cooperazione istituzionale in materia di Ordinamento Sportivo

PATTO ISTITUZIONALE PER LO SPORT

PREMESSO che il Governo e le Regioni e Province autonome

- Ritengono, per dare piena attuazione all'articolo 33 della Costituzione - il quale dispone che *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”* - necessario uno stretto coordinamento tra le misure implementate dal Governo e dalle Regioni, al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia delle stesse;
- Auspicano una stretta collaborazione fra gli attori dell'ecosistema sport poiché in particolare il tema degli investimenti in infrastrutture sportive richiede interventi condivisi onde evitare il sovrapporsi di iniziative sui territori ovvero l'assenza di interventi su alcuni territori;
- Ritengono opportuna una stretta collaborazione tesa a condividere scelte ed iniziative e definire linee di interesse reciproco;
- Ritengono che ogni buon proposito di incidere sulla qualità della vita, sul principio di sport come stile di vita, sulla condizione di salute psicofisica dei cittadini, richiede e comporta la piena e diffusa fruizione e accessibilità di impianti sportivi, insieme ad azioni di comunicazione e diffusione della cultura sportiva e motoria di base;
- Auspicano che l'approccio strategico che deve guidare gli interventi, gli investimenti, le azioni di ripresa del Paese in relazione alle politiche dello sport, tenda ad individuare, definire e garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di Sport e dunque diritti fruibili in via “ordinaria” in tutto il Paese;

CONSIDERATO

- l'articolo 117 della Costituzione che colloca l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
- l'articolo 118 della Costituzione per cui Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la disciplina ivi recata per cui la sussidiarietà è il principio per *“attribuire la funzione al livello territoriale di governo dove può essere esercitata nella maniera più adeguata”* valutati i relativi canoni interpretativi con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità;
- il Consiglio dell'Unione europea, che nelle Conclusioni sulla dimensione economica dello sport e i suoi benefici socioeconomici del 13 dicembre 2018, riconosce che lo sport e le attività fisiche *“contribuiscono a rispondere alle attuali sfide locali e regionali, segnatamente sviluppando soluzioni di mobilità dolce, accelerando la rinascita delle aree urbane grazie a infrastrutture sportive intelligenti o migliorando la coesione sociale in comunità eterogenee”* e invita gli Stati membri a *“valutare di includere lo sport e le attività fisiche quale priorità trasversale in altri settori politici, come la salute, l'istruzione, i trasporti, la pianificazione urbana, le politiche sociali e del turismo”*;

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTI

- la "Carta europea dello sport per tutti" e la "Carta europea dello sport" formulate dal Consiglio d'Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell'ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del cittadino;
- il Libro Bianco adottato dalla Commissione europea l'11 luglio 2007, in cui si afferma che, grazie al suo ruolo nell'istruzione formale e non formale, lo sport produce benefici sulla salute e sull'istruzione, rafforzando il capitale umano dell'Europa, e che grazie ai valori veicolati aiuta a sviluppare la conoscenza, l'impegno, la motivazione e le qualifiche;
- la Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile), che riconosce che lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile e che esso offre un crescente contributo alla realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 2022, che ha sancito la necessità dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per il riparto dei fondi istituiti dallo Stato per potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione, in un'ottica strumentale alla protezione della salute;
- il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi, è attribuita la delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;
- il Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome così come modificato il 27 giugno 2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Oggetto del Patto)**

1. Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, denominato “Patto Istituzionale per lo Sport” (*d’ora in avanti Patto*).
2. Il presente Patto ha per oggetto l’individuazione di obiettivi e temi di comune interesse sui quali sviluppare la cooperazione istituzionale in materia di ordinamento sportivo; la definizione delle modalità di cooperazione e l’individuazione degli strumenti e delle risorse attraverso cui realizzare gli interventi di comune interesse e le finalità di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 **(Finalità del Patto)**

1. Le parti concordano di sviluppare la cooperazione interistituzionale per la definizione degli interventi, da realizzarsi in coordinamento, nonché di effettuare attività di consultazione reciproca e concertazione nell’ideazione ed implementazione di politiche pubbliche in materia di sport, garantendo l’unitarietà del sistema, l’uso efficiente e le migliori condizioni di equità di allocazione delle risorse.
2. In particolare, le parti si impegnano a:
 - elaborare congiuntamente la programmazione di investimenti, secondo le migliori pratiche di orientamento al risultato, con la definizione di obiettivi tangibili e misurabili, attraverso un costante monitoraggio dell’intera “vita” dell’investimento;
 - condividere la programmazione e il relativo ciclo attuativo, soprattutto in relazione all’impiantistica sportiva, in modo da garantire tempi certi di realizzazione, snellimento delle procedure, superamento delle eventuali difficoltà che ritardano la spesa, delle difficoltà di accesso alle provviste finanziarie, nonché delle criticità relative all’attuazione delle misure;
 - garantire una costante preliminare informazione di norme, avvisi e bandi sulla disciplina di settore;
 - condividere una ricognizione delle disponibilità finanziarie, recate da Fondi (a partire dalla Legge di Bilancio dello Stato e dai Programmi regionali) e finanziamenti vigenti in armonia con iniziative di altri centri di spesa delle Amministrazioni centrali e Regionali, onde consentire linee di programmazione pluriennale, stabile e certa:
 - per impianti sportivi,
 - per infrastrutture materiali e immateriali,
 - sulle linee di finanziamento per spese di investimenti e misure di incentivi, contributi ed eventi sui territori;
 - condividere i criteri e le modalità più efficaci per garantire una allocazione delle infrastrutture e degli interventi, equa e coerente con le esigenze e i fabbisogni dei territori, agevolando il superamento di eventuali criticità che determinano ritardi di spesa, nonché l’accesso diffuso alle provviste finanziarie anche disponendo l’assegnazione di risorse alle Regioni e alle Province autonome nel rispetto di principi costituzionali di adeguatezza, sussidiarietà e leale collaborazione.

Articolo 3 (Attuazione del Patto)

1. Le parti concordano incontri periodici fra il Ministro per lo Sport e i Giovani e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito della Commissione Sport;
2. La data delle sedute e il relativo ordine del giorno vengono concordati fra Ministro e Commissione, anche prevedendo la partecipazione ai lavori e alle sedute di enti e organismi le cui competenze siano funzionali alla visione unitaria e coerente dell'ordinamento sportivo;
3. Ad esito delle sedute è prodotto un riepilogo delle decisioni, richieste e impegni reciproci che vengono condivise con i componenti, onde, secondo quanto concordato, assicurarne i seguiti;
4. In tale sede le parti si impegnano alla condivisione delle programmazioni e proposte in ambito sportivo; alla definizione di indirizzi e contenuti di eventuali provvedimenti attuativi; all'individuazione delle eventuali risorse da assegnare alle Regioni e alle Province autonome; al confronto su criteri per la sicurezza e la qualità per gli impianti sportivi, per garantire standard uniformi e sostenibili su tutto il territorio nazionale; al monitoraggio e implementazione delle politiche, fornendo indicatori chiari e misurabili, in particolare in relazione a criteri e modalità di ripartizione dei fondi di competenza.
5. Allo scopo di monitorare l'attuazione e lo sviluppo del presente Patto, le Parti possono istituire un Gruppo di lavoro tecnico costituito dai rappresentanti nominati dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Articolo 4 (Impegni delle Parti)

1. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, avvalendosi del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si impegnano a:
 - a. Condividere i dati in possesso circa i beneficiari dei bandi e degli avvisi di rispettiva competenza, nonché ogni altro effetto misurabile delle politiche poste in essere, con evidenza per singola Amministrazione regionale;
 - b. Favorire il supporto della società Sport e salute spa, per le iniziative delle Regioni e degli enti locali in tema di organizzazione di eventi sportivi e di investimenti in impiantistica sportiva;
 - c. Garantire alle Regioni una procedura semplificata per l'accesso ai dati del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche di cui al decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021;
 - d. Consentire la partecipazione di una rappresentanza delle Regioni ai lavori nell'ambito di tavoli tecnici, commissioni o altri organismi collegiali che trattano materie di interesse comune.

Articolo 5 (Oneri)

1. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Parti provvedono agli adempimenti previsti dal presente Protocollo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Durata e Modifiche)

1. Il presente Patto ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione e può essere rinnovato, anche tacitamente.
2. Le Parti possono proporre, in caso di sopravvenuti cambiamenti normativi o di contesto, parziali modifiche al presente Accordo al fine di adeguarlo, con successivo atto integrativo stipulato per iscritto, alle necessità sopravvenute.
3. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di leale collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Patto, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi.

Matera, 19 giugno 2025

Il Presidente della Conferenza delle
Regioni e Province Autonome
Massimiliano Fedriga

Il Ministro
per lo Sport e i Giovani
Andrea Abodi